



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

Regolamento Didattico Generale

Versione definitiva approvata dal MIUR con D.D.G. 8 aprile 2013 n. 639

Sommario

Regolamento Didattico	3
Art. 1. Strutture didattiche	3
Art. 2. Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e dei Corsi di studi	4
Art. 3. Commissione didattica.....	5
Art. 4. Titoli rilasciati dall'Istituzione	5
Art. 5. Ammissione ai Corsi di studi	5
Art. 6. Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello	6
Art. 7. Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello	6
Art. 8. Corsi di specializzazione.....	7
Art. 9. Corsi di Dottorato	8
Art. 10. Corsi di perfezionamento scientifico. Master.....	9
Art. 11. Regolamenti dei Corsi di studi	9
Art. 12. Crediti formativi	11
Art. 13. Frequenza dei Corsi e modalità sostitutive di essa	12
Art. 14. Periodi di studio all'estero	13
Art. 15. Ammissione a singole attività formative	14
Art. 16. Corsi interScuole	14
Art. 17. Calendario didattico.....	14
Art. 18. Manifesto degli studi	15
Art. 19. Insegnamenti	15
Art. 20. Esami e verifiche	16
Art. 21. Prove finali.....	17
Art. 22. Iscrizione ai Corsi.....	18
Art. 23. Attività didattiche speciali e integrative	19
Art. 24. Attività di collaborazione part-time.....	19
Art. 25. Tutorato.....	19
Art. 26. Responsabilità e pubblicità	20
Art. 27. Docenti.....	20
Art. 28. Associazioni e cooperative studentesche.	21
Art. 29. Incentivazione dei docenti	21
Art. 30. Interpretazioni	22
Art. 31. Norme transitorie e finali	23

Regolamento Didattico

Art. 1. Strutture didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari:
 - a. i Dipartimenti
 - b. le Scuole, con le loro articolazioni in Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello e Diploma Accademico di Secondo livello;
 - c. le Scuole di specializzazione;
 - d. le Strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza.
2. In prima applicazione del presente regolamento, ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore, individuato tra i Docenti di Ruolo, con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.
3. Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico, per il funzionamento delle strutture didattiche potrà essere successivamente prevista, anche se non contemplata dallo Statuto dell'Accademia, l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.
4. L'Accademia di Sassari è costituita dai seguenti Dipartimenti e Scuole:

Dipartimenti	Scuole
<i>Arti Visive</i>	Decorazione
	Grafica
	Pittura
	Scultura
<i>Comunicazione e Didattica</i>	Didattica dell'Arte
<i>Progettazione e Arti Applicate</i>	Nuove Tecnologie dell'Arte
	Scenografia

5. Corsi di studi istituiti presso le Scuole dell'Accademia di Sassari sono quelli di cui agli allegati ordinamenti didattici. Il funzionamento delle Scuole è disciplinato dai relativi regolamenti.
6. Le modifiche all'ordinamento delle strutture didattiche sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti.
7. L'Accademia di Sassari assicura la formazione che si realizza nei Dottorati di ricerca e nei corsi di formazione permanente e ricorrente.
8. Corsi di studi interScuole, interAccademia, anche in collaborazione con l'Università ed enti pubblici o privati, possono essere attivati in base ad appositi accordi e convenzioni, che ne disciplinano il funzionamento.
9. L'Accademia assicura le attività di orientamento nelle forme e nelle modalità di cui al successivo art. 23.

10. L'Accademia di Sassari persegue l'accreditamento dei suoi Corsi di studi ed adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Consiglio Accademico.

Art. 2. Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e dei Corsi di studi

1. L'istituzione di una nuova Scuola dell'Accademia è regolata dalla legislazione vigente ed è subordinata all'attivazione di almeno un Corso di studi ad essa afferente.
L'istituzione di un nuovo Corso di studi viene deliberata del Consiglio Accademico, anche su proposta di una Scuola, e corredata dal relativo Ordinamento didattico, che definisce in particolare:
 - a. la denominazione del Corso di studi, gli obiettivi formativi specifici di esso, la classe di appartenenza del medesimo, nonché la Scuola di afferenza dello stesso;
 - b. la durata del Corso
 - c. l'elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i "curricula" previsti dal Corso specificando gli ambiti disciplinari attivati, i settori scientifico-disciplinari, la tipologia delle discipline e i crediti per ambito disciplinare nonché le altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali con l'assegnazione dei relativi crediti;
 - d. la tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. L'Accademia attiva o disattiva i Corsi di studi, anche in sede decentrata, previa autorizzazione ministeriale e con inserimento nel Regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti. I corsi di II livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello.
3. La proposta di attivazione o di modificazione di un Corso di studi, corredata dal regolamento redatto in conformità al successivo art. 11, viene deliberata, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio accademico con motivata constatazione della sussistenza dei relativi presupposti di fattibilità. Il progetto approvato entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall'inizio del successivo anno accademico.

Sono presupposti per la valutazione della fattibilità di un Corso di studi:

- a. rispondenza a giustificate esigenze culturali, scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista dell'espansione dell'Accademia sul territorio;
 - b. sussistenza di adeguate risorse, derivanti anche da convenzioni con Enti pubblici e privati, di personale docente (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso di studi), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori, valutate anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative;
4. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione (Corsi di studi interScuole) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi interuniversitari).
I regolamenti dei Corsi di studi interScuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Scuole o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.

5. La disattivazione di Corsi di studi è deliberata dal Consiglio Accademico, sentito il Coordinatore del Corso di studi interessato.

L'Istituzione assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi, delegando al Consiglio Accademico la disciplina delle relative carriere, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di studi attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

Si considerano presupposti per la disattivazione di un Corso di studi:

- a. il venire meno, in tutto o in parte, delle ragioni giustificative di cui al precedente articolo 2, comma 3;
- b. una significativa e persistente riduzione degli immatricolati.
- c. compatibilità con il mantenimento della qualità dell'offerta formativa e con la organizzazione dei Corsi di studi già attivati nell'Istituzione.

Art. 3. Commissione didattica

1. Il Consiglio accademico può costituire una Commissione Didattica, con il compito di vigilare sull'efficace svolgimento delle attività didattiche, laddove ne ricorrano i presupposti.

Art. 4. Titoli rilasciati dall'Istituzione

1. L'Istituzione rilascia, alla fine dei rispettivi Corsi di studi, titoli di primo livello o Diploma Accademico, di secondo livello o Diploma Accademico di Secondo Livello, Diplomi di specializzazione, Dottorati di ricerca, Master, con eventuale attestazione del loro conseguimento a conclusione di percorsi formativi speciali di eccellenza.
2. I titoli rilasciati dall'Istituzione al termine di Corsi di studi appartenenti alla medesima Scuola sono sotto tutti gli aspetti giuridici equivalenti.
Essi sono tuttavia contrassegnati da denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studi corrispondente, oltre che dalla indicazione della Scuola di appartenenza.
3. Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto delle Leggi e dei decreti ministeriali in vigore, secondo le modalità disciplinate dall'art.21 del presente Regolamento.
4. Sulla base di apposite convenzioni e/o consorzi, l'Istituzione può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri. Nel caso di convenzioni con Atenei stranieri (o ad essi assimilabili) la durata dei Corsi di studi può essere variamente determinata, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.
5. E' compito del Consiglio accademico assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Istituzione, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale, nonché delle esigenze sociali e della richiesta di qualificazione professionale del territorio di appartenenza.

Art. 5. Ammissione ai Corsi di studi

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studi e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali.

2. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studi, l'articolazione didattica di essi, le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi regolamenti.
3. I Regolamenti dei Corsi di studi definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.
4. Sono consentite le iscrizioni dirette degli studenti provenienti da Istituti Statati d'Arte e Licei Artistici in possesso di maturità quinquennale.

Art. 6. Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello

1. Il Corso di Diploma Accademico di Primo Livello ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma Accademico di Primo Livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art.14.
I requisiti formativi e culturali per l'accesso sono definiti nei regolamenti dei Corsi di studio, ai sensi del precedente art.5, comma 3.
Il regolamento del Corso può anche prevedere l'attivazione di attività formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la partecipazione alle quali, da parte degli studenti immatricolati, sia soltanto consigliata e facoltativa.
3. La verifica dei requisiti formativi e culturali eventualmente richiesti per l'assolvimento del debito formativo può avvenire anche a conclusione di specifiche attività formative.
Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio accademico.
Le attività previste allo scopo dell'assolvimento del debito formativo possono essere anche svolte da Docenti afferenti la Scuola, sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dai regolamenti per l'incentivazione dei docenti (vedi art.29).
4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal regolamento del Corso, non è positiva, il Consiglio Accademico, sentito il Coordinatore della Scuola, indica gli specifici obblighi formativi da soddisfare entro il primo anno di corso. Ove il loro assolvimento non sia compatibile con il carico didattico previsto dall'ordinamento, il Consiglio Accademico, sentito il sentito il Coordinatore della Scuola, determina una durata curriculare degli studi diversa da quella ordinaria, fissandone, con il consenso dello studente, le precise cadenze. Obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche a studenti dei Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.
5. I regolamenti dei Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello non possono prevedere l'ammissione di studenti che non siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale.
6. Per conseguire il Diploma Accademico di Primo Livello lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti. La durata normale del Corso di Diploma Accademico di Primo Livello è di tre anni.

Art. 7. Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello

1. Il Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello occorre essere in possesso del Diploma Accademico di Primo Livello, della Laurea ovvero di altro titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti e, per quelli conseguiti all'estero, nelle forme previste dall'art.14.
I requisiti curriculari indicativi di una adeguata preparazione personale sono definiti nei Regolamenti dei Corsi per l'accesso ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello, ai sensi del precedente art.5 comma 3.
3. I Regolamenti dei Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello devono indicare i crediti necessari per colmare il debito formativo. L'assolvimento di tale debito potrà avvenire da parte dello studente con l'iscrizione a Corsi singoli (con le stesse modalità stabilite nell'art.15, comma 1) comunque attivati presso l'Istituzione o presso altre Accademie italiane riconosciuti come apportatori di credito dal Consiglio Accademico, sentito il Coordinatore della Scuola, e con il superamento delle relative prove di verifica.
4. Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello, i relativi regolamenti possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
5. Per conseguire il Diploma Accademico di Secondo Livello lo studente deve avere acquisito almeno 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del titolo di Diploma Accademico di Primo Livello, di Laurea e/o riconosciuti validi ai sensi del precedente comma 2.
La durata normale del Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello è di due anni dopo il Diploma Accademico di Primo Livello.
6. I regolamenti dei Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello prevedono l'ammissione ai Corsi con il riconoscimento sia di eventuali crediti acquisiti oltre quelli necessari al conseguimento dei Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello o della Laurea, sia temporaneamente di un debito formativo da parte dello studente, non superiore complessivamente a 24 crediti, da assolvere entro il 30 novembre successivo all'inizio delle attività formative del Diploma Accademico di Secondo Livello.
7. L'Istituzione può istituire Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello solo se:
 - a. è già attivato un Corso di Diploma Accademico di Primo Livello comprendente almeno un 'curriculum' i cui crediti formativi siano integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti dei Corsi di studi, per il Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello, con l'eccezione dei Corsi regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dai Regolamenti dei Corsi ai sensi dei precedenti commi 2 e 3;
 - b. oppure in seguito al riconoscimento, sulla base di una specifica convenzione, della validità di un curriculum di un Corso di Diploma Accademico di Primo Livello attivato presso un'altra Istituzione appartenente all'Alta Formazione.

Art. 8. Corsi di specializzazione

1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno di Diploma Accademico di Primo Livello, Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art.14.
Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studi, ai sensi dell'art.5 del presente regolamento.
3. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti, compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, numero che viene precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
4. La durata normale dei Corsi di specializzazione è compresa quindi fra uno e tre anni, e viene stabilita dai rispettivi regolamenti.

Art. 9. Corsi di Dottorato

1. Ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 212/2005 i corsi di formazione alla ricerca sono attivati, in via sperimentale, su proposta delle Istituzioni, con decreto del Ministro. I Corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Accademia, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'istituzione da parte dell'Istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione della relativa articolazione didattica e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinate da un apposito regolamento di Istituzione, redatto in conformità alla normativa vigente.
3. I dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Istituzione possono essere istituiti – alle condizioni previste dal regolamento di Istituzione - anche in consorzio con altre Accademie o Università o Istituzioni di pari livello italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. Essi sono disciplinati da apposito regolamento.
4. Per essere ammessi ad un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso del Diploma Accademico di Secondo Livello o della Laurea magistrale conseguita entro un numero di Classi di Corsi di studi precisato dal regolamento del Corso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti e nelle forme previste dall'art.14.
5. L'accesso ai Corsi di dottorato di ricerca, i cui regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dal Regolamento di Istituzione.
6. Il numero di Diplomatici da ammettere a ciascun Corso di dottorato, il numero di ammessi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi, l'ammontare e il numero, comunque non inferiore alla metà degli ammessi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente con Decreti Direttoriali, acquisito il parere degli organi di gestione.
7. L'Istituzione può istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale Corsi di dottorato di ricerca congiunti o Corsi di dottorato internazionale. In tale caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di

Dottore di ricerca possono essere definite dai relativi regolamenti, anche in deroga al precedente comma 6, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.

8. La denominazione dei Corsi di dottorato di ricerca, la loro articolazione didattica comprensiva dell'eventuale previsione di diversi 'curricula', sono disciplinate dal loro Regolamento.

La durata normale dei Corsi non può essere inferiore a tre anni.

9. Ai sensi e nelle forme dell'art.14, parte delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di dottorato di ricerca possono essere svolte anche all'estero, presso Accademia estere, Università o istituti equiparati, anche nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 10. Corsi di perfezionamento scientifico. Master

1. L'Istituzione può attivare Corsi di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello o del Diploma Accademico di Secondo Livello, a conclusione dei quali sono rilasciati i Master.

I Master possono avvalersi di specifico supporto organizzativo e gestionale su delibera dell'organo di gestione dell'Istituzione. Le proposte formative concernenti i Master devono essere trasmesse al Ministero per la verifica della congruità con le apposite linee guida predisposte dal CNAM.

2. I Master possono essere di primo e di secondo livello.

Per accedere ai Master di Primo Livello è necessario aver conseguito il Diploma Accademico di Primo Livello, la Laurea o altro titolo riconosciuto di pari livello.

Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito il Diploma Accademico di Secondo Livello, la Laurea Magistrale o altro titolo riconosciuto di pari livello.

I relativi regolamenti didattici possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.

3. Per conseguire il Master lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti/anno oltre a quelli acquisiti per conseguire Diploma Accademico di Primo Livello o il Diploma Accademico di Secondo Livello.

La durata minima dei Corsi di Master è di un anno.

4. L'offerta didattica dei Corsi di Master deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui, in base alla adeguata strumentazione di rilevazione attivata dall'Istituzione, è stato possibile individuare l'esistenza reale.

A tale scopo l'impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità.

5. L'Istituzione può istituire, in base ad accordi di cooperazione nazionale o internazionale, Corsi di Master interuniversitari di primo e di secondo livello.

6. I Corsi di Master possono essere attivati dall'Istituzione anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

Art. 11. Regolamenti dei Corsi di studi

1. I Regolamenti delle Scuole determinano le norme generali cui devono attenersi i Regolamenti sia dei loro Corsi di studi sia dei Corsi interScuole eventualmente istituiti sulla base di apposite convenzioni tra le Scuole interessate, anche di diverse Istituzioni o Atenei.

2. Ciascun Corso di studi è disciplinato dal relativo Regolamento, emanato dal Direttore a conclusione delle procedure di cui al precedente art. 2.

Il Regolamento definisce, in conformità alle disposizioni dello Statuto, composizione e funzionamento del Corso di studi e disciplina l'articolazione didattica del medesimo.

3. Il Regolamento del Corso di studi definisce in particolare:

- a. la denominazione del Corso di studi, gli obiettivi formativi specifici di esso indicandone anche i tempi e i modi di verifica del conseguimento, la classe di appartenenza e la Scuole di afferenza;
- b. la durata del Corso;
- c. l'elenco delle attività formative finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i 'curricula' previsti dal Corso, e cioè: gli insegnamenti (con indicazione degli ambiti e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per ciclo didattico (con precisazione dei loro contenuti, delle eventuali propedeuticità nonché delle loro articolazioni in moduli o altre tipologie didattiche), e le altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali, comprese quelle preordinate alla acquisizione della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, con previsione delle specifiche modalità di verifica dell'apprendimento, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua;
- d. le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio previste dai 'curricula';
- e. l'assegnazione dei crediti formativi alle diverse attività formative – nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. 482 del 2008 e successive modificazioni, nonché del successivo art. 12.5 del presente Regolamento – suddivise per ciclo didattico;
- f. l'articolazione dei 'curricula' perseguibili nell'ambito del Corso con l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un 'curriculum' individuale e le relative modalità di presentazione ed approvazione, le quali devono prevedere anche la possibilità che lo studente sia personalmente sentito prima dell'eventuale non approvazione del piano presentato;
- g. il calendario delle attività didattiche e l'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli coordinati di attività formative e di esami;
- h. gli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori, disabili o comunque esonerati da essa, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;
- i. la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi previsti dal Corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni italiane e straniere di pari livello;
- j. i requisiti di ammissione al Corso di studi e le eventuali disposizioni relative ad attività formative previste allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
- k. i crediti eventuali che, anche sulla base di appositi accordi, saranno riconosciuti validi per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di studi attivati presso l'Istituzione;
- l. il limite di tempo massimo entro il quale conservano validità i crediti acquisiti, per ciascuna tipologia di attività formativa, predisponendo adeguate forme di verifica periodica,

eventualmente diversificate per studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti disabili o contestualmente impegnati nello svolgimento di attività lavorative, ai sensi dell'art. 13;

m. la tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. L'Istituzione può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'ammissione ai Corsi di studi o al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studi.
5. Ogni Scuola, attraverso il proprio coordinatore, propone le modifiche al Regolamento del Corso al Consiglio accademico, che procede, anno per anno, alla programmazione didattica in conformità al Regolamento vigente del medesimo.

Art. 12. Crediti formativi

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studi per conseguire un titolo di studio accademico è il credito formativo.
2. Al credito corrispondono, salvo diversa disposizione dei Decreti ministeriali, 25 ore di lavoro di apprendimento, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi comprese le ore di studio individuale.
Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuola, entro il limite del 20 per cento, sono pertanto possibili su richiesta delle Scuole, su parere del Consiglio Accademico, esclusivamente attraverso decreto direttoriale.
3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è fissata in 60 crediti.
I regolamenti dei Corsi di studi stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Scuola corrispondente, tenendo presente il numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività, stabiliti dalle norme vigenti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel Regolamento del Corso di studi, nel rispetto dei vincoli fissati dalle normative vigenti.
5. Il Consiglio Accademico, sentito il Coordinatore di Scuola attribuisce i crediti discrezionali agli ambiti, ai settori artistico-scientifico-disciplinari e alle altre attività formative previsti dalle Scuole, motivando sulla base del diverso grado di rilevanza e di funzionalità degli stessi in relazione agli obiettivi specifici del Corso.
Anche l'assegnazione dei crediti agli insegnamenti e ai moduli previsti dal Regolamento del Corso di studi avviene in relazione al criterio funzionale e quindi sulla base della definizione preliminare degli obiettivi e dei contenuti dell'offerta formativa relativa alle figure professionali che si intende formare.
6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti dei Corsi di studi, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
7. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Istituzione può riconoscere agli studenti, secondo criteri predeterminati dal Regolamento di Scuola, crediti a fronte della documentata certificazione

dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Accademia abbia concorso.

I regolamenti dei Corsi di studi afferenti alle Scuole possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.

Essi possono altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'Accademia.

8. Nel caso di trasferimenti, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studi dell'Istituzione, ovvero nello stesso o in altro Corso di studi di altra Accademia, anche estera, compete al Consiglio Accademico, su proposta della Consiglio Accademico, sentito il Coordinatore della Scuola, cui lo studente si iscrive, che valuta, in mancanza di specifiche convenzioni, tenendo conto degli obiettivi formativi qualificanti del Corso, nonché di quelli previsti dal Corso di provenienza, della stessa o di altra Scuole.
9. Nel caso di immatricolazioni di studenti già in possesso di titolo di Diploma Accademico, di Laurea o Laurea specialistica, il Consiglio Accademico, valuta i risultati della precedente carriera, le frequenze attestate, gli esami superati e i crediti acquisiti, al fine di definire il debito formativo e la conseguente possibilità di iscrizione con abbreviazione di Corso.
10. In caso di revisione dei 'curricula' o di modificazioni della distribuzione dei crediti tra le diverse attività formative, il nuovo regime non si applica agli studenti già iscritti, salvo che essi ne facciano esplicita domanda.

Art. 13. Frequenza dei Corsi e modalità sostitutive di essa

1. La frequenza è obbligatoria se esplicitamente prescritta dai Regolamenti dei Corsi di studi che devono prevederne modalità di rilevazione, definendo anche le percentuali di presenze necessarie ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. I Regolamenti di ogni Corso di studi (escluso il Dottorato di ricerca) possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.
2. La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti a studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata alla attuazione da parte della Scuole di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza.
3. Il riconoscimento della frequenza delle attività formative richieste deve essere attestato nei documenti personali dello studente ai sensi dell'art. 22.
4. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
5. Lo studente si considera *fuori corso* quando, avendo avuto la possibilità di frequentare le attività formative previste dal suo curriculum formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
6. Lo studente fuori corso, che non ne abbia già ottenuto l'attestazione, ha obblighi di frequenza, e deve superare le prove mancanti alla propria carriera accademica entro il termine massimo di un numero di

anni pari al doppio della durata ordinaria del corso stesso. In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere, in base a criteri rigorosamente definiti nei Regolamenti, considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato.

7. L'istituzione può attuare in autonomia ogni opportuno intervento per ridurre il numero degli studenti fuori corso e quello degli studenti che per i singoli anni non acquisiscono i crediti previsti.
8. Lo studente fuori corso che abbia acquisito le frequenze necessarie non è tenuto di norma a rifrequentare le attività formative previste dal Regolamento del Corso di studi. Lo studente fuori corso è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi di iscrizione. Qualora lo studente abbia già conseguito i crediti necessari al conseguimento del titolo ma non abbia sostenuto la prova finale, è tenuto solo al pagamento delle tasse di iscrizione integrate da un contributo proporzionato all'attività relativa allo svolgimento della suddetta prova, nella misura economica determinata dagli organi di gestione.
9. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Il Regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di reinscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.
10. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studi. In caso di contemporanea iscrizione lo studente decade dal Corso di studi al quale si è iscritto successivamente. Lo studente tuttavia ha facoltà di acquisire, in ogni anno accademico, crediti aggiuntivi oltre a quelli richiesti dal proprio percorso usufruendo, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 15 comma 1, di offerte formative presenti nell'Accademia di Sassari e presso altri Atenei. Tali crediti, potranno essere ritenuti validi ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studio, solo se lo studente avrà superato le prove relative alle attività formative obbligatorie previste dal proprio piano di studi.

Art. 14. Periodi di studio all'estero

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.
2. L'Istituzione favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio Accademico che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti.

Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal Consiglio Accademico sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei Corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale conseguita e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre.

Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso

in cui il Consiglio accademico abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l'Accademia partner.

4. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
5. Il Consiglio Accademico attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
6. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
7. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 15. Ammissione a singole attività formative

1. Su delibera del Consiglio Accademico, su proposta del Coordinatore del Corso di studi, gli studenti iscritti presso altre Accademie italiane ed estere che ne faranno richiesta possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo pari al 20% del minimo di quanto dovuto per tasse e contributi per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale delibera non è richiesta nel caso di studenti iscritti presso Accademie o istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità.
2. Su delibera del Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori del Corso di studi, i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un contributo non superiore al 20% di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata.

Art. 16. Corsi interScuole

1. Con specifici regolamenti, emanati con decreto direttoriale, su deliberazione del Consiglio Accademico ed acquisito il parere degli organi di gestione, è possibile procedere all'istituzione di un Corso di studi interScuole, in tal caso, il Consiglio Accademico decide sui criteri per l'utilizzazione delle risorse in considerazione del rispettivo contributo, costituito da docenti, dalle strutture messe a disposizione e dal personale tecnico-amministrativo impiegato.

Art. 17. Calendario didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato dal Consiglio Accademico nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a. le attività didattiche relative a ciascun anno accademico non possono cominciare, ad eccezione delle attività di orientamento, prima del 15 settembre immediatamente precedente l'inizio

- dell'anno accademico medesimo e non possono concludersi, ad eccezione degli esami di diploma, dopo il 15 ottobre dell'anno solare successivo;
- b. l'articolazione delle attività didattiche può avvenire anche per cicli coordinati di lezioni ed esami inferiori all'anno;
 - c. le sessioni di esame devono prevedere almeno un appello per ogni prova. Le date di apertura degli appelli devono essere fissate in modo da evitare il più possibile sovrapposizioni;
 - d. deve essere in ogni caso previsto un appello non collegato ai cicli didattici, di norma fissato non prima del 15 settembre e concluso non oltre il 15 ottobre successivo;
 - e. gli appelli per gli studenti senza obblighi di frequenza perché fuori corso potranno essere in numero complessivo superiore a quelli generali;
 - f. deve essere assicurata pubblicità preventiva non oltre un mese dal loro inizio, delle attività didattiche e delle date degli appelli di esame. Loro eventuali posticipazioni dovranno essere comunicate, con almeno 10 giorni di anticipo, salvo casi straordinari di necessità, con provvedimento del Direttore;
 - g. l'Istituzione cura la tempestiva pubblicizzazione di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica ed, in particolare, degli orari delle lezioni e degli orari di ricevimento dei docenti.
2. Gli appelli devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal coordinatore del Corso di studi.
 3. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del Corso di studi, sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami e le verifiche per i quali possiede l'attestazione di frequenza o la corrispondente autorizzazione.

Art. 18. Manifesto degli studi

1. Il Consiglio Accademico approva annualmente, di norma entro il 10 maggio, il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti delle strutture didattiche (approvati entro il precedente 31 marzo), comprensivi del Regolamento dell'articolazione didattica dei Corsi di studi interni e dei Corsi di studi interScuole e interAccademia.

Art. 19. Insegnamenti

1. Limitatamente agli insegnamenti dei Corsi di Diploma Accademico e di Diploma Accademico di Secondo Livello, qualora ricorrano condizioni di sovraffollamento che, in relazione alla tipologia del Corso o alla indisponibilità di strutture idonee, lo rendano opportuno, il Consiglio Accademico, può deliberarne lo sdoppiamento, fissando le modalità di suddivisione degli studenti e verificando annualmente la permanenza dei presupposti entro il 31 marzo.
2. Il Consiglio Accademico verifica che programmi didattici, fatta salva l'autonomia della docenza, e prove d'esame dei Corsi sdoppiati siano equivalenti ai fini didattici e non creino disparità. E' fatta salva la possibilità per gli studenti di chiedere il trasferimento ad un Corso sdoppiato diverso da quello al quale sono assegnati in base ai seguenti criteri: divisione equa sulla base di un elenco formato per ordine alfabetico e assegnando in modo alternato ogni studente al rispettivo corso. Successivamente, il trasferimento da un Corso sdoppiato all'altro potrà avvenire su domanda dello

studente, controfirmata da entrambi i docenti; in ogni caso ogni Corso sdoppiato potrà avere assegnati un massimo del 70% del totale degli studenti. La domanda potrà essere accettata entro il 30 dicembre dell'anno accademico in corso.

3. Il Consiglio Accademico, sentito il Coordinatore del Corso di studi e i relativi referenti delle discipline, può deliberare che gli insegnamenti dei Corsi di Diploma Accademico siano mutuati da un insegnamento di analogo contenuto di altro Corso di studi della Scuola o di altre Scuole.
4. Oltre ai Corsi di insegnamenti, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti dei Corsi di studi possono prevedere l'attivazione di: Corsi liberi, Corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
5. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei Regolamenti dei Corsi:
 - a. l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare o a un ambito disciplinare definito, anche allo scopo di assicurare la corretta assegnazione di essi ad uno dei docenti afferenti il Corso di studi;
 - b. l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi accademici;
 - c. il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.
6. Ogni Corso di insegnamento può essere articolato in più moduli affidati ad un solo o a più docenti. Le prove di verifica finale dovranno certificare l'avvenuto superamento dei singoli moduli. E' possibile l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi accademici corrispondenti.
7. I Corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati alla collaborazione di più docenti, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti dei Corsi di studi. Le relative prove di verifica finale dovranno comunque essere uniche.
8. Gli ordinamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificandone le modalità di organizzazione e di verifica pratica ad esse connesse.

Art. 20. Esami e verifiche

1. A seconda della tipologia e della durata delle attività formative impartite, i Regolamenti dei Corsi di studi stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) predisposte dal docente allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
3. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente.
4. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione del Corso o entro una limitazione temporale prevista dal Regolamento del Corso.
5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore e sono composte da almeno tre membri, il primo dei quali è sempre il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo e il terzo sono del medesimo o di affine ambito disciplinare o un cultore della materia.

I cultori della materia, la cui figura è disciplinata da apposito regolamento, devono essere in possesso di Diploma Accademico di Secondo Livello, di Laurea magistrale o di Laurea conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del presente regolamento, e sono nominati dal Consiglio Accademico su richiesta del titolare del Corso di insegnamento e in base a criteri predefiniti dai suddetti Regolamenti.

I Regolamenti dei Corsi di studi stabiliscono la procedura che consente allo studente di migliorare la votazione già acquisita in un determinato esame.

Il verbale di esame è firmato dal presidente e dai membri della commissione.

I presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna sessione d'esame. Il voto di esame sarà riportato sul verbale e sul libretto dello studente.

Art. 21. Prove finali

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Appositi regolamenti emanati con Decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico, disciplinano:
 - a. le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione;
 - b. le modalità della valutazione conclusiva della prova finale, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti formativi previsto dal relativo Regolamento di Corso.
2. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
3. Per il conseguimento del Diploma Accademico i regolamenti possono prevedere, accanto a prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.
4. Per il conseguimento del Diploma Accademico di Secondo Livello e del dottorato di ricerca i regolamenti devono prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi i regolamenti didattici fissano il termine per la consegna della tesi compilata.
5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore e sono composte secondo norme stabilite nel Regolamento di Tesi ed esame finale, e comunque almeno da 5 membri docenti.
6. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale, in caso di giustificato impedimento dei Professori di indirizzo, anche Professori di Scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

7. Nei Corsi di studi interScuole la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Scuole interessate, secondo criteri definiti dai relativi Regolamenti.
8. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
9. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli regolamenti di Corso di studi.
10. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 4, comma 4, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Art. 22. Iscrizione ai Corsi

1. Ogni informazione sulle modalità, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi di studi è indicata nel manifesto degli studi, pubblicato di norma entro il 10 maggio.
2. Qualora l'immatricolazione sia limitata ad un numero prefissato di studenti, la selezione avviene mediante una prova da svolgersi, salvo diversa determinazione ministeriale, entro il 15 ottobre precedente l'inizio dei Corsi; gli studenti sono ammessi in ordine di graduatoria.
3. Se le domande di ammissione sono in numero inferiore ai posti disponibili, la prova di selezione viene comunque tenuta.
4. Qualora gli studenti collocati utilmente in graduatoria rinuncino all'immatricolazione, l'Accademia provvede ad interpellare gli altri studenti secondo l'ordine di graduatoria. In ogni caso l'eventuale scorrimento delle graduatorie e la formalizzazione definitiva degli ammessi devono essere completate prima dell'inizio delle attività didattiche del Corso di studi.
5. Nel caso che la graduatoria sia esaurita, è ammessa una nuova prova della prova selettiva.
6. Il manifesto degli studi, tenuto conto degli ordinamenti e dei regolamenti dei Corsi di studi, fissa le norme per coloro i quali, già forniti Diploma Accademico, di laurea o diploma universitario, chiedano l'iscrizione per il conseguimento di altro Diploma Accademico.
7. Il Consiglio Accademico delibera sull'accettazione delle domande di trasferimento da altra Accademia, indicando l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e le frequenze, gli esami convalidati e i crediti riconosciuti ai fini della prosecuzione della carriera presso l'Accademia di Belle Arti di Sassari, in base alla verifica della coerenza del percorso formativo svolto rispetto al Corso di studi.
8. Le segreterie degli studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti in conformità alle leggi vigenti.
9. Le segreterie degli studenti rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
10. Le segreterie degli studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in Corso di studi, secondo le medesime modalità indicate nel comma precedente, previo riconoscimento degli esami e delle verifiche fino allora sostenuti e dei crediti ad essi corrispondenti.

11. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il Direttore.
I provvedimenti Direttoriali sono definitivi.

Art. 23. Attività didattiche speciali e integrative

1. Il Consiglio Accademico può deliberare annualmente l'attivazione dei Corsi intensivi.
2. Le strutture didattiche possono attivare, anche con il supporto del Centro Orientamento e Formazione e/o in collaborazione con Enti esterni, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee, i seguenti servizi didattici integrativi:
 - a. Percorsi di orientamento del Corso di studi, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
 - b. Corsi di orientamento all'inserimento nella professione.
3. L'Accademia può istituire:
 - a. Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - b. Corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - c. Corsi di formazione professionale per diplomati e laureati;
 - d. Corsi di formazione permanente;
 - e. Corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
 - f. Summer school
4. L'Accademia può istituire Corsi IFTS, disciplinati da un apposito regolamento.
5. La partecipazione alle attività dei Corsi di cui ai precedenti commi deve essere certificata.
6. L'Istituzione organizza le attività formative dei Corsi disciplinati dal presente articolo, prevedendo eventualmente anche la partecipazione di studenti, docenti e tecnici esterni ad esso.
Per queste attività l'Accademia può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati.
Il piano finanziario è deliberato dagli organi di gestione, prevedendo la copertura delle spese generali e degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo impegnato nell'attività integrativa.

Art. 24. Attività di collaborazione part-time

1. Ogni anno e quando se ne riscontrano le esigenze l'Accademia bandisce concorsi per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture accademiche.
L'amministrazione centrale e le strutture decentrate potranno attingere alla relativa graduatoria, che dovrà essere approvata per i concorsi banditi annualmente entro la prima decade di ottobre.

Art. 25. Tutorato

1. Il Consiglio Accademico, coadiuvato da docenti afferenti le specifiche Scuole, fornisce informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicura assistenza agli studenti nell'elaborazione dei piani individuali degli studi.
2. Esso assicura, altresì, forme di tutorato finalizzate a:
 - a. orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali;
 - b. migliorare per lo studente l'incidenza formativa dell'esperienza accademica;

- c. assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disagio.

Art. 26. Responsabilità e pubblicità

1. La responsabilità delle attività didattiche è delle persone alle quali esse sono direttamente affidate. Spetta alle strutture e agli organi individuali vigilare sullo svolgimento delle attività formative.
2. Tutti i procedimenti e le decisioni assunte riguardanti l'organizzazione didattica sono diffuse nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, dallo Statuto, dal regolamento didattico dell'Istituzione e dai Regolamenti di Scuola.

Art. 27. Docenti

1. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza, nei cicli didattici dell'anno accademico nei quali è prevista l'attività formativa ad essi affidata, secondo un calendario definito dal Consiglio Accademico e reso pubblico mediante affissione all'albo.
2. Il docente che, nei periodi di cui al precedente comma, intenda assentarsi per periodi brevi deve chiedere preventiva autorizzazione al Direttore, precisando il motivo dell'assenza, le modalità e i tempi per le necessarie giornate o ore di recupero.
3. I docenti devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel Corso dell'intero anno accademico secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso.
4. Nell'attribuzione dei compiti didattici ai docenti il Consiglio Accademico assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti nell'ambito dei Corsi di Diploma di Primo e di Secondo Livello.
5. Il Consiglio Accademico assicura che al professore, nell'ambito del proprio impegno orario, siano attribuiti, in base alla programmazione didattica dei Corsi di studi, compiti didattici per lo svolgimento di lezioni, seminari ed esercitazioni per un numero di ore appropriato alla natura delle attività formative a lui affidate, assicurando una perequazione fra i docenti di discipline diverse o diversamente collocate nel piano degli studi.
6. Nell'ambito della programmazione didattica, per soddisfare particolari esigenze di carico didattico, il Consiglio Accademico può attribuire allo stesso docente, con il suo consenso, supplenze o affidamenti, secondo modalità definite, con retribuzioni proporzionate all'impegno richiesto (corso, modulo, etc.) a carico delle risorse dell'Istituzione e/o di eventuali Enti finanziatori, qualora l'impegno didattico relativo comporti il superamento dei limiti dell'impegno orario complessivo previsto dalle rispettive norme.
7. Il docente di un Corso cura la compilazione del "Registro delle attività didattiche", ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente che lo ha affiancato o sostituito.
8. Al termine del Corso il registro viene vistato dal Direttore che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Istituzione.
9. Ciascun docente ha il dovere di seguire un certo numero di tesi, sulla base di un'equa ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica.

10. I docenti che intendono svolgere attività didattica al di fuori dei compiti assegnati dall'Istituzione devono richiedere preventiva autorizzazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

11. I Regolamenti dei Corsi di studi possono prevedere, nell'ambito di criteri fissati dal Consiglio Accademico, l'affidamento ai cultori della materia, ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione e di ricerca.

Le delibere relative alla determinazione e alla collocazione all'interno degli ordinamenti didattici di vario livello di tale attività didattica sono prese dal Consiglio Accademico, acquisito il parere degli interessati.

Tale collaborazione didattica dei cultori della materia, dei dottorandi resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Accademia.

Art. 28. Associazioni e cooperative studentesche

1. L'Accademia indice, sulla base di apposite convenzioni, bandi di concorso rivolti ad associazioni e cooperative studentesche, che operano senza scopo di lucro, per lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative di cui alla lettera d) dell'art.12 della Legge 390/91.

Tali bandi prevedono gli obblighi a carico delle cooperative ed associazioni studentesche e la regolamentazione, anche economica, dei servizi da assicurare alla collettività degli studenti e di ogni altro rapporto con l'Accademia.

2. Allo scopo, l'Accademia costituisce un albo delle associazioni e cooperative accreditate.

Art. 29. Incentivazione dei docenti

1. L'Istituzione incentiva, su proposta del Direttore e in relazione alle delibere del Consiglio Accademico, l'impegno didattico dei professori di prima e di seconda fascia, finanziando iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica. L'incentivazione dei docenti è possibile esclusivamente per quelle materie che non rientrano nei compiti istituzionali degli stessi docenti ed in funzione delle possibilità previste dal bilancio dell'istituzione.

2. Si considerano rispondenti alle finalità di cui al presente comma anche le attività didattiche programmate in base ai Regolamenti didattici dei Corsi di studi di ogni livello e svolte in un ambito orario eccedente l'impegno didattico dovuto in base alle normative vigenti e al presente Regolamento. Vi rientrano in particolare:

- a. attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;
- b. attività di orientamento rivolte sia agli studenti di scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio accademici per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- c. attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento;

- d. attività di incremento ed integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, Corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, etc.);
- e. Corsi di preparazione: agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, per la partecipazione ai concorsi pubblici e per la formazione permanente;
- f. Corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di Scuola superiore, organizzati sulla base di convenzioni con le Scuole secondarie superiori;
- g. Tutta l'attività didattica eccedente il monte ore contrattuale;
- h. Tutta l'attività non d'insegnamento, riguardante i progetti didattici deliberati dal Consiglio Accademico, certificata oltre le ore di regolare servizio;
- i. Tutta l'attività di coordinamento dei Corsi di studi;
- j. L'attività istituzionale del Pro-Direttore vicario.

Art. 30. Interpretazioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a. per Regolamento generale sull'autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica delle Accademie di cui al D.P.R. 3 novembre 1999 n.508;
 - b. per Corsi di studi, i Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello, di Secondo Livello, di Specializzazione, di Dottorato di ricerca e di Master;
 - c. per Struttura didattica, i Dipartimenti, le Scuole: le scuole di specializzazione; le strutture didattiche speciali;
 - d. per titoli di studio, il Diploma Accademico di Primo Livello, il Diploma Accademico di Secondo Livello, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca e i Master;
 - e. per Regolamenti dei Corsi di studi, l'insieme delle norme che regolano la composizione e il funzionamento dei Corsi di studi, nonché l'articolazione didattica dei Corsi di studi sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'art.11 del presente regolamento;
 - f. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 89/2009;
 - g. per area disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
 - h. per credito formativo, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studi;
 - i. per debito formativo, la mancanza dei requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studi, ai sensi dell'art.5 del presente regolamento;
 - j. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studi è finalizzato, come precisati dai decreti ministeriali;
 - k. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Accademia al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti (come: Corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento, ecc.);

1. per 'curriculum', l'insieme delle attività formative accademiche ed extra-accademiche specificate nel Regolamento del Corso di studi al fine del conseguimento del relativo titolo.

Art. 31. Norme transitorie e finali

1. I regolamenti delle strutture didattiche assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici.
Allo scopo, fissano le equivalenze delle attività formative previste nei nuovi ordinamenti con le attività previste dai precedenti e rendono conseguentemente possibile l'assolvimento degli eventuali obblighi di frequenza residui relativamente agli anni attivati nei nuovi corsi di studi.
Provvedono, ove opportuno, alla istituzione di appelli aggiuntivi per gli studenti fruitori del vecchio ordinamento.
2. L'istituzione, nell'ambito della programmazione didattica, procede ad una armonizzazione dei programmi didattici degli attuali corsi con quelli previsti nei nuovi corsi di studi.
3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono i crediti corrispondenti alle attività formative previste dagli ordinamenti vigenti alla data di entrata in vigore dei nuovi, onde consentire l'eventuale opzione degli studenti per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti.
Allo scopo, ove necessario, rettificano i crediti attribuiti alle attività formative previste dai nuovi ordinamenti tenendo conto della valenza (obbligatoria, caratterizzante, opzionale) e del peso (annuale, semestrale) che esse avevano nel precedente ordinamento. L'istituzione attribuisce agli insegnamenti non più previsti nell'ordinamento dei loro corsi di studi un numero complessivo di crediti non superiore a quelli attribuiti alle scelte libere degli studenti dal regolamento del corso di studi.
4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai precedenti ordinamenti sono valutati in crediti secondo criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma e riconosciuti per il conseguimento della Diploma Accademico di Primo o di Secondo Livello.
5. Agli iscritti ai Corsi di Diploma Accademico e alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di Dottorato di ricerca si applicano le norme previste dagli ordinamenti vigenti.
6. I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle Scuole e del Dipartimento di riferimento.
Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.
7. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'Istituto.